

CAPITOLATO SPECIALE FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI
VISUALIZZATORI DI IMMAGINI RADIOLOGICHE PER LE UU.OO.DI
ORTOPEDIA PP.OO. GIOVANNI PAOLO II E PAOLO DETTORI.

INDICE

- 1) OGGETTO DELLA FORNITURA - TIPOLOGIA DELL' OBBLIGAZIONE-OPZIONE D'ESTENSIONE -
- 2) FORMAZIONE
- 3) GARANZIA, ASSISTENZA, FORNITURA MULETTO
- 4) OBBLIGAZIONI A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA
- 5) TEMPI DI CONSEGNA E COLLAUDO
- 6) DEPOSITO CAUZIONALE
- 7) RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- 8) OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI LAVORO, SICUREZZA E DI RISERVATEZZA
- 9) SPESE
- 10) CONTROVERSIE
- 11) FATTURAZIONE E PAGAMENTI
- 12) PENALI
- 13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO- FORZA MAGGIORE
- 14) DISCIPLINA DEL CONTRATTO

**Articolo 1 - Oggetto della fornitura- Tipologia
dell'obbligazione - Opzione d'estensione-**

Il presente capitolato ha per oggetto l'appalto della fornitura di :

- n. 2 workstation medicali per immagini DICOM per prima Sala Operatoria P.O. GIOVANNI PAOLO II ;
- n. 1 workstation medicale per immagini DICOM per seconda Sala Operatoria P.O. GIOVANNI PAOLO II ;
- n. 21 visualizzatori a parete per Sala di Degenza, Sala Gessi, Studio Medico P.O. GIOVANNI PAOLO II;
- n. 2 workstation medicali per immagini DICOM per Sala Operatoria P.O. PAOLO DETTORI;
- n.4 visualizzatori a parete per Medicheria, Sala Gessi, Studio Medico, Ambulatorio Medico, del reparto di Ortopedia P.O. Paolo Dettori;
- n. 2 Notebook 17" per locali degenze , reparto di Ortopedia del P.O. PAOLO DETTORI;
- n.1 carrello porta notebook, reparto di Ortopedia del P.O. PAOLO DETTORI;
- n. 28 lettori di codici a barre con cavo usb.
- nell'U.O. di Ortopedia di Tempio Pausania, la realizzazione della copertura wireless, per tutto il reparto;

Le specifiche minime sono descritte nell'**Allegato A** al presente capitolato.

Quanto offerto deve:

- poter permettere l'installazione del software di visualizzazione di immagini radiologiche residenti nel sistema PACS dell' Azienda Sanitaria Locale n.2 a Olbia;

- essere fornito completo di quanto necessario per l'utilizzo (es.: cavi di connessione, adattatori, cavi di alimentazione, ecc.), di ottima fattura, di alta affidabilità elettrica e meccanica e di quanto necessario per verificare il loro totale e corretto funzionamento; Si specifica che i cavi devono avere le seguenti caratteristiche:

- Devono essere cavi non propaganti l'incendio, a bassa emissione di fumi e gas tossici, (cavi HALOGEN - FREE), di colore verde, del tipo:

- FG70M-0,6 /1KV SE SU CANALA APERTA;

- NO7G9-K /HO7Z1-K SE ALL'INTERNO DI CAVIDOTTI .

- I CAVI TRASMISSIONE DATI DEVONO ESSERE DI CATEGORIA 6.

- prevedere, con riferimento alle due workstation della prima sala operatoria del P.O. Giovanni Paolo II, la fornitura di una singola tastiera e di un singolo mouse in grado di controllare entrambi i dispositivi. (esempio KVM);

- prevedere nell' U.O. di ortopedia di Tempio Pausania la realizzazione della copertura wireless.

- essere installato, configurato e collaudato. Il Servizio Tecnico e il Servizio Informativo aziendali sovrintenderanno alle operazioni di posa in opera.

Si precisa che l'appalto è concepito come obbligazione di risultato: le forniture dovranno, pertanto, essere rese perfettamente operative, e includere ogni prestazione, opera,

impianto, necessari a tale scopo, anche se non espressamente previsti in atti di gara ed in offerta. Il risultato atteso è la fornitura in opera perfettamente funzionante delle apparecchiature ed attrezzature ed il loro mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata del periodo di garanzia.

L'allegato B indica la base d'asta.

L'Azienda si riserva, nel biennio successivo alla stipulazione del contratto, di ordinare ulteriori quantitativi dei beni ai prezzi d'aggiudicazione fino a concorrenza delle spese massime pari al 35% del valore complessivo del contratto. In contratto verrà inserita apposita clausola in tal senso.

Articolo 2 - Formazione.

La Ditta aggiudicataria, dovrà pianificare e organizzare, insieme alla Ditta fornitrice del software, corsi di addestramento a tutto il personale del reparto di Ortopedia e Sala Operatoria del P.O. Giovanni Paolo II in Olbia e del P.O. Paolo Dettori in Tempio Pausania, coinvolto nell'utilizzo delle nuove attrezzature, ed in particolare sull'utilizzo del programma **Itaca** e **INFINITT** per la visualizzazione e gestione delle immagini radiologiche.

Il corso di formazione dovrà avere una durata minima pari a due giorni per otto ore per Presidio Ospedaliero. L'avvenuta formazione per ciascun partecipante al corso dovrà essere attestata da un documento/attestato in cui saranno riportati i nominativi di coloro che hanno ricevuto l'istruzione e controfirmato dalla Ditta fornitrice.

Articolo 3 - Garanzia, Assistenza e fornitura muletto.

La Garanzia, full risk ,sarà comprensiva di manutenzione ordinaria e straordinaria; dovrà avere la durata pari almeno a 24 mesi e decorrerà dalla data del superamento del collaudo. Per assicurare la continuità del servizio, la Ditta

aggiudicataria, dovrà garantire il servizio di assistenza come indicato in tabella.

Tempi di intervento e risoluzione guasti				
	Tempo massimo di intervento	Tempo massimo di risoluzione	Orario di lavoro - Lunedì - Venerdì	Orario di lavoro Sabato
Sala operatoria	2 ore	32 ore	8.00-13.00	08.00 - 12.00
Sala gessi, sala degenza e sala medici	4 ore	48 ore	14.00-17.00	

Articolo 4 - Obbligazioni a carico della Ditta aggiudicataria

La Ditta aggiudicataria sarà obbligata :

- ad eseguire a regola d'arte tutte le opere murarie e impiantistiche inclusi gli allacciamenti agli impianti esistenti necessarie per dare la fornitura perfettamente funzionante.

- Il rapido smaltimento dei detriti, scarti ed imballaggi di qualsiasi genere e tipo presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza; il costo degli smaltimenti e dei trasporti presso discariche autorizzate, dei rifiuti e detriti anche speciali di ogni genere (compreso qualsiasi inquinante) sarà sempre compreso nei prezzi e anche se non espressamente indicato; l'appaltatore è obbligato a smaltire i rifiuti normali

e speciali e tutti i materiali di risulta secondo le normative di legge.

Articolo 5 - Tempi di consegna e collaudo

La fornitura e l'installazione degli apparati oggetto dell'appalto dovrà avvenire a cura, spese e rischio della Ditta aggiudicataria nel termine di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto. Con la dizione "giorni naturali e consecutivi" s'intende che nel termine sono inclusi prefestivi e festivi; non si terrà conto di qualsiasi ritardo a qualunque motivo imputabile, fatta eccezione soltanto per la sospensione ordinata dall'Azienda per motivi di pubblico interesse o tecnici non dipendenti da causa imputabile all'appaltatore, che comunque non daranno diritto all'aggiudicatario di chiedere compensi aggiuntivi e/o indennizzi di alcuna sorta.

Il collaudo dovrà

- essere eseguito nei dieci giorni successivi dalla data di installazione e di perfetto funzionamento delle apparecchiature;
- essere eseguito da personale incaricato dalla Asl numero 2 e in contraddittorio con tecnici della ditta aggiudicataria;
- risultare da verbale sottoscritto dalle parti.

Qualora l'amministrazione dell'azienda e per essa i tecnici preposti al collaudo, rifiutino tutta la fornitura o parte di essa in quanto ritenuta oggettivamente e motivatamente inaccettabile alla luce degli obblighi contrattuali, la ditta appaltatrice a sua cura e spese dovrà provvedere immediatamente alle modifiche o/e integrazioni richieste, fino al soddisfacimento delle condizioni prescritte.

Articolo 6 - Deposito cauzionale

A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento o nel ritardo nell'adempiere agli obblighi stessi (ivi comprese le clausole penali, le eventuali spese per una nuova procedura d'appalto e gli eventuali maggiori oneri conseguenti), la Ditta aggiudicataria, entro 10 giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione, e comunque prima della stipulazione del contratto, è tenuta a prestare una garanzia definitiva nella misura e con le modalità previste dall'art 113 D.Lgs 163/2006.

Ai sensi dell'art 113 c.3 del codice contratti, tale garanzia rimarrà ferma ed invariabile fino al collaudo positivo dell'apparecchiatura, non essendo previste anticipazioni sul prezzo contrattuale; il verbale di collaudo positivo costituisce il documento atto a produrre lo svincolo automatico del

75% della garanzia; il rimanente 25% della garanzia sarà svincolato automaticamente con il decorso di termine di durata della garanzia, decorrente dalla data del verbale di collaudo positivo.

La fideiussione dovrà comunque recare le seguenti clausole:

- validità fino a svincolo espresso da parte della stazione appaltante ;
- Nessun effetto produrrà il mancato versamento dei premi nei confronti della stazione appaltante;
- Il pagamento di tutta o di parte della somma garantita dovrà essere effettuato a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta stessa;
- Rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore garantito;
- Rinuncia al termine semestrale di cui all'art 1957- 1° comma del codice civile;
- Dichiarazione del fideiussore attestante la piena conoscenza della disciplina contrattuale , con particolare riferimento al capitolato speciale ed al progetto in offerta, e, in

quest'ambito, delle clausole penali e di risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 7 - Responsabilità dell'appaltatore

La Ditta appaltatrice, con la firma del contratto, si assumerà, oltre l'obbligazione di risultato, la responsabilità per danni a persone, sia terzi che propri dipendenti, e cose che dovessero verificarsi in conseguenza della esecuzione del presente appalto, tenendo in ogni caso sollevata l'Amministrazione dell'Azienda, unitamente ai tecnici da essa incaricati, da ogni responsabilità.

La Ditta appaltatrice inoltre risponderà totalmente e con esclusività della sicurezza delle apparecchiature fornite, sia civilmente sia penalmente, tenendo sollevati ed indenni per qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, l'Amministrazione appaltante.

Articolo 8 - Obblighi dell'appaltatore in materia di lavoro, sicurezza e di riservatezza

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti a rispettare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali in vigore per i settori e la zona nella quale deve essere eseguita la fornitura. L'appaltatore è responsabile in solido con gli eventuali subappaltatori del rispetto delle norme suddette.

L'appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, sia nei confronti dei propri dipendenti sia rispetto ai terzi che per necessità operative dovessero essere coinvolti nelle operazioni d'appalto.

Le ditte dovranno consentire il trattamento dei propri dati ai fini dell'espletamento della procedura d'appalto e, se aggiudicatrici, della stipulazione e gestione del contratto.

L'appaltatore dovrà assicurare che tutti i dati personali e sensibili di cui dovesse avere conoscenza per ragioni d'appalto saranno trattati nel rispetto della disciplina prevista dal D. Lgs. 196/2003.

Articolo 9 - Spese

Sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, di sottoscrizione e copia, nonché le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le spese e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto, a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative.

Articolo 10 - Controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto d'appalto sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale di Tempio Pausania.(OT)

Articolo 11 - Fatturazione e Pagamenti

Il pagamento del corrispettivo contrattuale avrà luogo in un'unica soluzione. La fattura fiscalmente valida potrà essere emessa dopo il collaudo positivo dell'intera fornitura.

Ai pagamenti si procederà entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa fattura. Gli interessi moratori per ritardati pagamenti, regolati ex lege, potranno essere compensati con eventuali penali conseguenti a ritardo.

Ai sensi della legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari si anticipa che l'Appaltatore assume l'obbligo di trac-

ciabilità dei flussi finanziari nella consapevolezza che, nel caso in cui le transazioni vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il contratto viene risolto ipso Jure. L'Appaltatore comunicherà all'Azienda gli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici entro sette giorni dalla sua accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Parimenti, l'appaltatore dovrà comunicare all'Azienda ogni modifica in merito a tale conto corrente e alle persone incaricate ad operare su questo. Ogni comunicazione relativa al conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici dovrà essere inviata entro sette giorni dalla sua accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sia al Servizio Provveditorato e Amministrazione Patrimoniale sia al Servizio Bilancio. La clausola sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010) si applica anche ove l'Appaltatore si avvalga del subappalto o delle sub-forniture ed è quindi applicabile anche ai sub-appaltatori e sub fornitori. Nelle fatture dovrà sempre essere indicato il CUP.

Articolo 12 - Penali

Dalla data del contratto la Ditta, entro i termini previsti dal contratto in base all'offerta, e comunque entro il termine essenziale di cui al precedente art.5, dovrà consegnare il sistema completo ed operativo e dovrà concludere i corsi di formazione previsti.

In caso di ritardata consegna o ritardo nello svolgimento dei corsi o di ritardato collaudo per fatto e colpa dell'aggiudicatario o ritardo negli interventi manutentivi, l'Azienda avrà facoltà di applicare le seguenti penali:

- a) ritardo nella consegna in opera della fornitura o nello svolgimento dei corsi di formazione: penale che viene stabilita nello 0,2% dell'importo contrattuale per ciascun giorno;
- b) ritardato collaudo totale o parziale a causa di ritardi non imputabili all'Amministrazione appaltante: penale che viene stabilita nell'1% dell'importo contrattuale per ogni settimana o frazione di settimana di ritardo rispetto ai termini pattuiti;
- c) ritardato intervento manutentivo o di assistenza tecnica nel periodo di garanzia rispetto ai tempi indicati: penale che viene stabilita nello 0,1% giornaliero del valore del contratto nell'ipotesi di guasto bloccante e nello 0,05% giornaliero del valore del contratto negli altri casi.
- d) Ritardo rispetto ai tempi massimi di soluzione guasto: penale che viene stabilita nello 0,2% giornaliero del valore del contratto nell'ipotesi di guasto bloccante e nello 0,1% giornaliero del valore del contratto negli altri casi.

13) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - FORZA MAGGIORE

Il contratto potrà essere dichiarato risolto dall'Azienda:

A) di diritto

- Per violazione grave o reiterata degli obblighi sul rispetto del trattamento giuridico e economico, previdenziale, assistenziale o assicurativo nei confronti del personale dipendente dell'appaltatore o del sub-appaltatore;
- Per violazione grave o reiterata delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori commesse dall'appaltatore;
- In caso di applicazione di penali per quattro volte nell'arco di 12 mesi (computando retroattivamente dall'ultima penale irrogata);
- Nei casi previsti dalla legge 136/2010;
- Decorse 3 settimane dallo scadere del termine di 45 giorni previsto per la fornitura e l'installazione perfettamente funzionante delle apparecchiature in oggetto;

- Decorse 2 settimane dallo scadere del termine previsto per il collaudo, per fatto e colpa dell'aggiudicatario;
- Trascorse 5 ore per guasto bloccante e 10 ore per guasto non bloccante rispetto al termine previsto per la soluzione del guasto;
- Nel caso di violazione di norme sul sub-appalto;
- Nel caso di violazione di norme sull'avvalimento;

B) previa costituzione in mora, se necessaria:

- In caso di cessione della Ditta, cessazione dell'attività, concordato preventivo o di procedura fallimentare a carico del soggetto aggiudicatario(salvi i casi di possibilità di subentro e sostituzione del soggetto nelle obbligazioni assunte alle stesse condizioni contrattuali)
- In tutti gli altri casi di violazione degli obblighi contrattuali;

Le altre cause di risoluzione del contratto sono disciplinate dal Codice Civile; la formale costituzione in mora (art. 1219 del Codice Civile) potrà essere fatta a mezzo fax o raccomandata con avviso di ricevimento al domicilio eletto dall'appaltatore; In tutti i casi di risoluzione del contratto, la ditta Aggiudicataria è tenuta al completo risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, di qualsiasi genere, che il committente abbia sopportato a causa di tale risoluzione.

FORZA MAGGIORE:

Le parti non saranno ritenute inadempienti qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuta a forza maggiore.

Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento, a titolo indicativo, a guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e in genere, a qualunque altro evento inevitabile ed imprevedibile mediante l'uso dell'ordinaria diligenza o non rientrante nell'ambito della attività aziendale vincolata; sono pertanto, ad esempio, esclusi dalle cause di forza maggiore i con-

flitti sindacali, ove i loro effetti incidano su servizi sanitari inclusi nei servizi pubblici essenziali.

Verificatosi un caso di forza maggiore, che impedisca ad una parte l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la stessa è tenuta a darne tempestiva comunicazione all'altro contraente, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Altri diversi inadempimenti potranno essere contestati nelle forme previste dalla disciplina civilistica in materia d'appalti.

In tutti tali casi l'Azienda ha diritto al risarcimento di tutti i danni, ed a tal fine potrà anche avvalersi della cauzione contrattuale, il cui ammontare non costituisce comunque limite al risarcimento.

Art 14 - Disciplina del contratto

Per tutto quanto non espressamente previsto, in ordine di prevalenza, dal presente capitolato speciale d'Appalto, dal Disciplinare, dagli altri atti di gara e dalle norme in essi richiamate, dall'offerta formulata dall'appaltatore in sede di gara e accettata da questa Azienda ed in quanto compatibili, si applicano le norme civilistiche vigenti in materia